



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”* ;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* e, in particolare, l'articolo 24-*quater*, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e in particolare l'art. 33;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”;

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a-bis), n. 2), che prevede che alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provveda, per il trenta per cento, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, espletato secondo modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144, previste dalla precedente lettera a);
- VISTA la successiva lettera a-quater) dello stesso articolo 2, comma 1, che prevede, in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a) e a-bis), l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 1 agosto 2002, n. 199, recante il *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato”*, come modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144;
- CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso interno, per titoli, per la copertura di un totale di 1515 posti per vice sovrintendente;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli e superamento del successivo corso di formazione professionale, per la copertura di **1515** posti per vice sovrintendente riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che abbia compiuto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2019. Fra i predetti **1515** posti, **15** posti sono riservati, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 752 del 1976, ai dipendenti che abbiano conseguito l'attestato di bilinguismo di lingua tedesca di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

2. I posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, qualora non coperti, saranno assegnati ai candidati idonei aventi titolo alla medesima riserva per bilinguisti, relativa alla selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), n. 1), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Art. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Il personale interessato a concorrere per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre al requisito ivi previsto, non deve aver riportato, nel biennio 2020/2021, un giudizio complessivo inferiore a "buono" né sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del d.lgs. n. 95 del 2017.
3. Sono esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 93 del d.P.R. n. 3 del 1957, i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio; restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 94.
4. L'Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione al concorso alla procedura di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole.

Art. 3

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it>.

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica rivestita, data di decorrenza, data di assunzione in servizio;
- c) Ufficio/Reparto e Sezione presso cui presta servizio;
- d) Ente matricolare di riferimento;
- e) se intenda concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, indicati dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del presente bando. In tal caso, il candidato specificherà il livello di conoscenza e l'Ente che ha rilasciato l'attestato richiesto;
- f) di aver compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato al 31 dicembre 2019;
- g) di non aver riportato, nel biennio 2020/2021, giudizi complessivi inferiori a "buono";
- h) di non aver riportato, nel biennio 2020/2021, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
- i) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio;
- j) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento ove prevista;
- k) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

3. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la copia della domanda presentata.

4. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio di presentazione della domanda indicato al comma 1, osservando, a tal fine, le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

5. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, ogni variazione di indirizzo e/o sede di servizio al seguente indirizzo PEC: dipps.333con@pecps.interno.it.

6. L'Ufficio/Reparto di appartenenza comunicherà tempestivamente al Servizio Concorsi ogni eventuale variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

7. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è composta da un presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore della Polizia di Stato e da quattro componenti con qualifica di vice questore o vice questore aggiunto della Polizia di Stato.
2. Un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5

Titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli di servizio ammesse a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi dell'ultimo biennio (2020-2021), fino a 8 punti;
 - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;
 - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
 - d) titoli di studio, fino a 8 punti;
 - e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
 - f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
 - g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. I titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso devono essere conseguiti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della medesima domanda, pena il loro mancato riconoscimento.
3. La Commissione esaminatrice valuterà i soli titoli indicati nella domanda di partecipazione, che risultino altresì annotati nello stato matricolare del candidato interessato. I titoli indicati alle lettere e) e f) del precedente comma 1 saranno valutati in base alla dichiarazione fornita in proposito dall'interessato.
4. La scheda contenente i titoli posseduti dal candidato, una volta convalidata dall'Ente matricolare, previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato e quanto annotato a matricola in base alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, sarà trasmessa telematicamente al Servizio Concorsi della Direzione centrale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, per il successivo inoltro alla competente Commissione esaminatrice.

5. La Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

6. Le determinazioni della Commissione esaminatrice di cui al precedente comma saranno pubblicate sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati e i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, su apposite schede individuali firmate da tutti i componenti, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 6

Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori da avviare al previsto corso di formazione professionale.

4. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. Lo stesso provvedimento sarà consultabile anche sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse, per il tramite dell'Ufficio/Reparto di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: dipps.333con@pecps.interno.it.

Art. 8

Assegnazione alle sedi dei vincitori

1. Prima dell'avvio dei vincitori del concorso al previsto corso di formazione professionale, l'Amministrazione pubblica le sedi disponibili a livello provinciale.

Art. 9

Avvertenze finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma, 16 APR. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini